

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater** N. **150-bis**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore per la minoranza: **MELONI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BOSSI

Per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma e 61 del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)

Tribunale di Brescia (proc. pen. n. 1167/96 R.G.N.R. n. 2890/96 R.G.G.I.P.)

Presentata alla Presidenza il 27 novembre 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — A nome della minoranza dei componenti della Giunta espressi sull'oggetto della deliberazione di cui al doc. IV-*quater*, n. 150, espongo quanto segue.

L'onorevole Umberto Bossi ha avanzato alla Camera dei deputati una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il fatto per cui pende il procedimento al quale la richiesta si riferisce è un comizio tenuto dall'onorevole Bossi a Tradate il 26 febbraio 1996. In tale occasione l'onorevole Bossi — per come le frasi gli furono attribuite dalla stampa quotidiana — ebbe ad affermare tra l'altro « *Quel magistrato — ma non dico come si chiama — è un gran cornuto (...) ci sono magistrati che bramano dalla voglia di mettere in galera la gente. Anche in provincia di Varese ce n'è uno che è un gran cornuto (...) tutti sapete a chi mi riferisco* ». Per tali affermazioni l'onorevole Bossi è già stato condannato in primo grado. Attualmente pende il giudizio d'appello.

Ad avviso della maggioranza della Giunta queste frasi possono ricondursi all'esercizio del mandato elettivo, in virtù del contesto *lato sensu* politico delle frasi medesime.

Al riguardo vorrei ricordare quanto è stato affermato in quest'aula per esempio il 16 settembre 1983. « L'articolo 3 della Costituzione (...) è fondamentale e sancisce il principio dell'uguaglianza dei cittadini. Le prerogative dei parlamentari non potranno mai violare questa uguaglianza dei cittadini, come voi chiedete, attraverso lo *ius particolare* ». Credo che applicare la garanzia dell'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Bossi in questo caso sarebbe una violazione del principio di uguaglianza così nitidamente rammentato a tutti i colleghi, non da un deputato

vicino alle mie posizioni politiche, ma da un illustre esponente della parte che oggi propone di votare per l'immunità: il compianto onorevole Valensise.

In primo luogo, infatti, applicare l'insindacabilità a espressioni proferite durante comizi in campagna elettorale significa discriminare ingiustificatamente quanti tengono comizi da cittadini comuni da quanti li tengono già da deputati.

In secondo luogo, ritenere insindacabili espressioni ingiuriose nei confronti di terzi espresse senza alcun sicuro e oggettivo legame con l'attività parlamentare tipica significa svuotare il requisito del nesso funzionale tra opinioni espresse e mandato elettivo che la Costituzione esige ai fini dell'immunità. In tal senso la Corte costituzionale è stata fin troppo e reiteratamente chiara. La Corte infatti, dirimendo conflitti di attribuzione insorti anche assai di recente, ha stabilito che per ritenere insindacabili le dichiarazioni dei parlamentari non è sufficiente né il mero sfondo politico delle stesse né una generica comunanza di argomenti con contenuti di attività tipiche del diritto parlamentare.

In terzo luogo, riconoscere al parlamentare un'ampia licenza verbale *extra moenia*, come purtroppo spesso è successo, significa ignorare che certe espressioni non sono consentite neanche all'interno delle sedi parlamentari e che contro il linguaggio ingiurioso il regolamento della Camera offre più di un rimedio, dal fatto personale al giuri d'onore. Se dichiarassimo oggi l'insindacabilità, per l'ingiuriato non vi sarebbero rimedi.

Per questi motivi mi auguro che l'Assemblea voglia respingere la proposta della Giunta.

Giovanni MELONI,
Relatore per la minoranza.